

ALL. A

**UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO**

Repertorio n.

del

-----oOo-----

**Disciplinare d'uso per l'affidamento in regime di concessione d'uso e valorizzazione dei fabbricati Villa di Montecuccoli, dei relativi magazzini, del fabbricato Piaggia 2 e dei terreni facenti parte del complesso forestale La Calvana, nel Comune di Barberino di Mugello.**

In esecuzione della Determinazione ... del ....

l'Unione Montana dei Comuni del Mugello, codice fiscale 06207690485 d'ora in avanti indicata come "Ente concedente", nella persona di Vincenzo Massaro, nato a Bari il 04/03/1959, residente per la carica presso la Sede dell'Ente in Borgo San Lorenzo (FI) - Via Palmiro Togliatti n. 45, non in proprio ma in qualità di Responsabile del Servizio Economia Ambiente Territorio Forestazione dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello,

CONCEDE A

....., nato a ..... il ..... in qualità di .....  
della ..... con sede legale in .....  
via ..... C.F./P. IVA .....  
d'ora in avanti indicato come "Concessionario".

La concessione viene rilasciata alle seguenti condizioni

**Art. 1. – Oggetto della concessione.**

Oggetto della concessione d'uso sono i fabbricati Villa di Montecuccoli, e relativi magazzini, il fabbricato Piaggia 2 e i terreni facenti parte del complesso forestale La Calvana, nel Comune di Barberino di Mugello per complessivi ettari 437,06.13 come elencati e rappresentati cartograficamente nell'Allegato C, parte integrante e sostanziale del presente disciplinare. La **Villa di Montecuccoli** rappresenta una villa padronale di 22 stanze e sottostanti cantine. I **magazzini** rappresentano annessi della villa e si sviluppano su due piani. La porzione dei

magazzini di cui alla particella 123 sub 1 è in cattive condizioni di manutenzione e necessita di restauro, mentre la porzione dei magazzini di cui ai sub 2 e 3 sono invece stati recentemente restaurati allo stato grezzo.

L'immobile **La Piaggia 2** è un piccolo edificio indipendente, sviluppato su due piani, situato in prossimità dell'accesso alla Villa e ai Magazzini della Villa. L'edificio, necessita di alcuni interventi di consolidamento e restauro.

Per le forniture dei fabbricati si rimanda al successivo art. 7

I beni sono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

### **Art. 2 – Finalità della concessione.**

I beni (terreni e fabbricati) sono concessi in uso al concessionario per le finalità previste dall'art. 27 della L.R. 39/2000 e ss.mm.i.i. con particolare riferimento alle lettere “b”, “f”, “g”, “h” e “i” (rispettivamente *“tutela dell'ambiente, del paesaggio e delle risorse di particolare interesse naturalistico, culturale e storico”, “promozione dell'uso sociale del bosco e delle attività ricreativo-culturali ad esso correlate”, “incremento della produzione legnosa e sviluppo delle attività di trasformazione del legno”, “valorizzazione dei prodotti non legnosi e secondari del bosco”, “promozione delle attività economiche nel campo della selvicoltura, dell'agricoltura, dell'allevamento del bestiame e delle attività connesse, in particolar modo nelle zone montane e depresse” e “realizzazione di ogni altro intervento rivolto al potenziamento dell'economia locale, in particolar modo nelle zone montane e depresse”*).

### **.Art. 3. – Durata della concessione.**

La durata della concessione è fissata in anni 20 (venti) a decorrere dalla data della stipula, come autorizzato dall'Ente Terre Regionali con nota prot. 3298 del 09/08/2021 sulla base del disposto art. 12 comma 1-bis della L.R. 77/2004. La concessione non è tacitamente rinnovabile né prorogabile; qualora il concessionario intenda richiederne il rinnovo dovrà far pervenire all'Unione Montana dei Comuni del Mugello, secondo quanto previsto dall'art. 42 commi 4 e 5 del Regolamento 61/R/2005, apposita richiesta scritta mediante nota A.R. o PEC almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza. L'Unione si riserva la facoltà di accogliere o meno la suddetta richiesta e se del caso

stipulare un nuovo disciplinare di concessione con eventuale revisione delle condizioni ivi riportate, se consentito dalle leggi e regolamenti vigenti al momento della richiesta di rinnovo. Il Concessionario è tenuto comunque alla restituzione dell'immobile anche prima della data di scadenza di cui sopra qualora cessi di servirsene in conformità alle finalità di cui al presente atto. Al termine della concessione, in mancanza di rinnovo, nessuna indennità a nessun titolo sarà dovuta dall'ente concedente al concessionario uscente. -----

#### **.Art. 4. - Uso dei beni in concessione**

1) Con la firma del presente atto il Concessionario dichiara che i beni sono privi di vizi e pienamente idonei agli scopi del progetto che intende realizzare e si impegna e dichiara di utilizzarlo esclusivamente per gli scopi di cui al precedente art. 2 e pertanto gli è vietato farne un utilizzo diverso, salvo espressa autorizzazione dell'Ente concedente e nei limiti della L.R. 39/00, pena la rescissione immediata della concessione.-----

2) Il Concessionario nell'usufruire dei beni consegnati si obbliga ad osservare ed a far osservare a chiunque li frequenti, tutte le leggi, regolamenti ed ordinamenti in materia agricola, forestale e delle aree protette nonché di sicurezza, igiene, sanità e pubblica sicurezza, **esonero espressamente**, ora per allora, L'Unione Montana dei Comuni del Mugello la Regione Toscana ed Ente Terre Regionali Toscane e impegnandosi a rilevarli indenni da ogni responsabilità penale e civile per qualsiasi danno che potesse derivare alle persone ed alle cose per l'utilizzo di detti beni.-----

3) Il Concessionario è tenuto a custodire ed a conservare con buona diligenza i beni avuti in consegna; è espressamente vietato al medesimo, senza preventivo consenso scritto dell'ente concedente, eseguire o far eseguire mutamenti che non consentano in ogni momento il ripristino dello stato originario, risultante dallo stato di consistenza redatto e sottoscritto dalle parti e allegato al presente atto, e/o migliorie ed innovazioni di qualsiasi natura, le quali, in ogni caso, rimangono di diritto acquisite al patrimonio regionale senza che il Concessionario possa asportarle o pretendere compensi alla fine della concessione. Resta salvo il diritto dell'ente concedente di richiedere, qualora lo ritenga necessario, che il Concessionario proceda al ripristino delle condizioni originarie

dell'immobile. In caso di inadempienza L'Unione Montana dei Comuni del Mugello si riserva il diritto di eseguire direttamente i lavori, addebitando le relative spese al Concessionario.----

4) La Regione Toscana, e/o l'Ente Terre Regionali Toscane e l'Unione Montana dei Comuni del Mugello si riservano l'uso gratuito dell'immobile per lo svolgimento di incontri e/o manifestazioni di interesse pubblico previo preavviso ed accordo sulla data e le modalità con il concessionario e riconoscendo allo stesso solo le spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle iniziative.-----

5) Il Concessionario riconosce alla Regione Toscana, e/o all'Ente Terre Regionali Toscane e/o all'Unione Montana dei Comuni del Mugello, il diritto accedere ai beni concessi, con o senza preavviso, per verifiche sul rispetto dell'utilizzazione dello stesso in relazione alle finalità per le quali è stato concesso, nonché per lavori, anche se ciò comporterà limitazioni temporanee o cessazione del godimento del bene. L'ente concedente si riserva inoltre la facoltà di impartire, attraverso il proprio personale, disposizioni circa l'utilizzo del bene nonché l'eventuale esecuzione di opere necessarie al mantenimento dei beni.-----

#### **.Art. 5. - Obblighi del Concessionario.**

Il Concessionario si impegna e si obbliga, ai sensi del combinato disposto degli articoli 45 e 50 del Regolamento di attuazione della L.R. 77/2004 approvato con DPGR n. 61/R del 23/11/2005, (di seguito anche solo Regolamento) alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni per tutta la durata della concessione.

Le migliorie e/o innovazioni che comportino un effettivo incremento di valore del bene e che non siano esclusivamente finalizzate al miglior godimento dei beni stessi da parte del Concessionario , eseguite direttamente a cura e spese dal Concessionario, previa autorizzazione dell'Ente concedente che verifica la congruità economica, potranno su richiesta scritta dello stesso Concessionario e dietro presentazione di regolari fatture, essere scomutate dal canone di concessione fino ad un importo non superiore all'80% del canone da corrispondere per il periodo di tempo necessario al recupero delle cifre investite, ma non superiore al termine previsto della

concessione. Nel caso in cui la cifra investita non sia stata completamente recuperata e l'Ente concedente accordi, secondo le modalità di legge, il rinnovo della concessione, potrà essere applicato ulteriore scomputo dal canone di concessione fino al totale recupero dell'investimento eseguito. Gli importi delle migliorie eseguite con contributo pubblico possono essere oggetto di scomputo solo per la parte di costo effettivamente a carico del "Concessionario" (artt. 45 comma 4 e 50 comma 6 del DPGR 61/R del 2005). Le spese necessarie per gli investimenti di cui sopra dovranno essere debitamente giustificate dal concessionario mediante fatture o altri documenti contabili aventi forza probante equivalente

Relativamente ai lavori eseguiti in economia diretta potrà essere riconosciuta una spesa quantificata mediante asseveramento di un tecnico abilitato contenente relativo computo metrico estimativo.

Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria dovuti ad eventi eccezionali o calamitosi non imputabili al concessionario, l'esecuzione degli stessi sarà concordata caso per caso tra Ente concedente e Concessionario relativamente a tempi, modalità di esecuzione e relativi oneri. Se tali interventi saranno eseguiti a totale carico pubblico, ciò potrà comportare un incremento del canone di concessione in misura pari all'interesse legale, (art. 1284 del codice civile), sul capitale impiegato nelle opere e nei lavori effettuati, il cui tasso è determinato ogni anno con Decreto dal Ministero dell'Economia e Finanza, (art. 50 comma 7 del DPGR 61/R del 2005) -----

Il Concessionario è altresì obbligato:

1) alla conduzione dei terreni agricoli conformemente alle corrette tecniche agronomiche, alla regimazione idraulico-agraria dei medesimi, nonché alla manutenzione ordinaria e dei tratti di viabilità forestale di propria competenza, mentre quella straordinaria rimane di competenza dell'Ente concedente. Per quanto riguarda le superfici agricole corrispondenti ai viali parafuoco individuati nel Piano Specifico di prevenzione AIB "Calvana" si precisa che la loro destinazione è compatibile con un utilizzo agronomico come pascoli secondo un progetto da presentare all'Unione Montana dei Comuni del Mugello. Eventuali interventi di miglioramento fondiario realizzati per il pascolamento dei terreni potranno essere scomputati dal canone.

2) ad eseguire, in quanto attività minime tecnico-gestionali:

- messa a norma dell'impianto elettrico della villa da realizzarsi obbligatoriamente nei primi tre anni della concessione;
- realizzazione dell'impianto di riscaldamento all'interno della villa, da realizzarsi nei primi tre anni della concessione, obbligatoriamente mediante fonti di energia rinnovabili;
- attività di accoglienza, intesa come pernottamento e prima colazione, obbligatoriamente e in modo continuativo, nei mesi di giugno, luglio e agosto, nonché nel periodo natalizio (dal 23 dicembre al 6 gennaio) e nella settimana di Pasqua;
- manutenzione delle aree a verde circostanti la villa e i magazzini mediante sfalcio e regimazione delle acque meteoriche;
- attuazione del piano di Coltura della tartufaia già elaborato dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello (allegato F) e raccolta dei tartufi prodotti nel rispetto della L.R. 50/95 “Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni” con particolare riferimento agli articoli 10, 11, 12 e 13.
- mantenimento ai fini produttivi agricoli e/o zootecnici dei terreni zona Castelluccio;
- recupero del castagneto da frutto mediante eliminazione della vegetazione forestale invadente ed esecuzione di nuovi innesti su polloni di castagno, secondo un progetto da presentare.

3) ad attuare quanto proposto nel Progetto di utilizzazione e valorizzazione;

4) a risarcire all'ente concedente qualsiasi danno causato all'area per negligenza, imperizia, imprudenza dello stesso gestore, dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo

5) a presentare all'ente concedente entro il mese di febbraio di ogni anno, una relazione scritta riportante la descrizione dell'attività svolta nell'anno precedente ed eventualmente una relazione preventiva delle attività da svolgere nell'anno in corso. La ripetuta presentazione in ritardo della relazione rispetto alla data sopra indicata o la mancata presentazione potrà essere di revoca dell'atto di concessione.-----

6) a pagare il canone annuo di concessione. -----

### **Art. 6. - Soprassuoli forestali**

Per i boschi oggetto della concessione è esclusa l'utilizzazione del soprassuolo (interventi forestali) che rimane in capo all'Unione Montana dei Comuni del Mugello. Sin da ora si prevede, in seguito all'approvazione del nuovo Piano di Gestione, che l'esecuzione degli interventi forestali, compresi quelli a macchiatico negativo, nei boschi oggetto di concessione possa essere affidata al concessionario, previo accordo scritto con l'Unione Montana dei Comuni del Mugello che, sulla base dei parametri legati alla massa legnosa ritraibile, all'accessibilità del bosco ed al valore di mercato del bosco in piedi, proporrà al concessionario un **canone forestale** annuo da applicarsi per il restante periodo di concessione. Si precisa fin da adesso che gli interventi selvicolturali previsti dal nuovo Piano di Gestione saranno rivolti al recupero di castagneti, taglio ceduo, avviamento/diradamento di fustaie, recupero di foreste degradate e interventi fitosanitari. La gestione dei soprassuoli forestali ha, fra le altre, la finalità di sviluppo della filiera legno locale, così come previsto anche dal P.R.A.F. regionale. Il possibile affidamento al concessionario dell'esecuzione degli interventi forestali assume carattere sperimentale e sarà pertanto soggetto a verifica e revisione da svolgere almeno ogni 5 anni o a periodi inferiori su richiesta di una delle parti. La possibilità di revisione potrà riguardare sia l'inserimento di particelle forestali non previste nel Piano così come l'esclusione nel caso in cui l'Unione Montana dei Comuni del Mugello ritenga opportuno intervenire direttamente. Le suddette variazioni comporteranno una revisione del canone forestale suddetto. In caso di accordo scritto per l'esecuzione degli interventi forestali previsti per la gestione dei soprassuoli, questi potranno essere eseguiti dal concessionario direttamente o anche tramite soggetti terzi, previo l'assenso dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello.

Nel caso in cui il concessionario non accetti tale proposta e non vi sia l'accordo, le utilizzazioni previste dal nuovo Piano di Gestione saranno eseguite dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello e sarà pertanto fatto divieto al concessionario di realizzare qualsiasi tipo di intervento di

utilizzo boschivo anche dopo l'approvazione del nuovo Piano di gestione.

#### **Art. 7. – Forniture.**

L'immobile principale denominato Villa di Montecuccoli è fornito di rete elettrica, rete idrica con approvvigionamento da pozzo di proprietà del patrimonio agricolo forestale della Regione Toscana (unitamente ad altri fabbricati fruibili), e gas per uso domestico ai soli fini della cottura del cibo. Il fabbricato non è dotato di impianto di riscaldamento. La rete telefonica è disponibile in prossimità dell'immobile ma non ad esso allacciata.

I magazzini annessi alla villa sono sprovvisti di forniture.

L'immobile denominato La Piaggia, 2 piccolo edificio indipendente, sviluppato su due piani e situato in prossimità dell'accesso alla Villa e ai Magazzini della Villa, non è dotato di alcuna fornitura.

È a totale carico del concessionario ogni onere di volturazione a suo nome dei contratti per le forniture così come ogni nuova richiesta di utenza.----

Il concessionario si impegna a rendere potabile l'acqua utilizzata all'interno della struttura per tutta la durata del periodo di concessione provvedendo all'installazione a sua cura e spese di un impianto di potabilizzazione ed alla manutenzione delle opere di captazione della sorgente nonché all'esecuzione di tutte le analisi necessarie per il rilascio della relativa certificazione da parte degli organi competenti, esonerando espressamente, ora per allora, l'ente concedente da ogni responsabilità per danni di qualsiasi genere potessero verificarsi agli avventori della struttura per l'utilizzazione della suddetta acqua, ivi incluso lo stesso concessionario, rinunciando fin d'ora a qualsiasi tipo di richiesta risarcitoria;-----

#### **.Art. 8. – Permessi e nullaosta.**

Il Concessionario si impegna a subordinare l'effettivo uso dei beni concessi all'ottenimento, a sua cura e spese, da parte delle competenti autorità, di tutti i permessi, nullaosta e autorizzazioni di legge necessari per la realizzazione del progetto presentato e per l'espletamento dell'attività proposta.



### **Art. 9. Canone di Concessione ed oneri tributari.**

Il canone di concessione, risultante dall'offerta espressa dal medesimo concessionario in sede di gara è determinato in €..... annui. Il canone verrà aggiornato annualmente in misura pari al 100% della variazione accertata dall'ISTAT dei prezzi al consumo di famiglie di operai ed impiegati. L'aggiornamento decorrerà a partire dall'anno successivo alla data di stipula del presente atto di concessione. Il suddetto canone rivalutato annualmente sarà versato ogni anno in unica soluzione anticipata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta inviata dall'ente concedente mediante bonifico bancario su c.c.b. acceso presso Banca Intesa San Paolo IBAN IT41F0306937751100000300010 o tramite la piattaforma PagoPa accedendovi tramite il link <https://www.pagopa.gov.it/> indicando come causale "*Canone di concessione complesso Villa di Montecuccoli – anno ....*" Il canone rivalutato di ogni anno costituirà base imponibile per l'anno successivo..-----

Sul concessionario gravano, ai sensi dell'art. 26 della L.R. 39/2000 e ss.mm.ii, gli oneri di carattere tributario e fiscale, per cui eventuali imposte e tributi gravanti sul bene in concessione saranno posti a carico del concessionario medesimo e non potranno essere oggetto di scomputo dal canone.-----

### **Art. 10. Cauzioni.**

Il concessionario a garanzia del pagamento del canone e dei danni dovuti a cattiva conduzione da parte dello stesso concessionario, dovrà costituire e fornirne apposita copia all'Unione Montana dei Comuni del Mugello concedente, contestualmente alla sottoscrizione del presente atto di concessione, un deposito cauzionale infruttifero pari ad una annualità del canone. Il deposito cauzionale può essere costituito anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa garantita e irrevocabile presso istituti di credito autorizzati di durata pari alla durata della concessione più sei mesi. La fidejussione può anche essere annuale e rinnovata tacitamente di anno in anno dall'istituto di credito; qualora l'istituto di credito dovesse non rinnovarla il concessionario dovrà farsi cura di produrre una nuova fidejussione. Sarà comunque cura del concessionario garantire la continuità

della fideiussione bancaria o assicurativa per tutta la durata della concessione più sei mesi, pena la revoca della concessione. Il deposito/polizza di cui sopra verrà svincolato dopo sei mesi dalla scadenza dell'atto di concessione, in seguito a verifica sullo stato dei beni.--

### **Art. 11. Assicurazioni**

Per tutta la durata della concessione, il concessionario ha costituito e dovrà mantenere operanti le coperture assicurative di seguito specificate, copia delle polizze è stata presentata contestualmente alla sottoscrizione del presente disciplinare che ne riporta gli estremi.

- Polizza assicurativa a copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi derivanti dalla conduzione degli immobili per un massimale minimo di € 1.000.000,00 (un milione/00). Se la polizza non avrà durata pari al periodo della concessione, al momento della scadenza della polizza, dovrà essere presentata copia della quietanza di pagamento per il periodo successivo, avendo cura da parte del concessionario di garantire sempre la copertura assicurativa. A tal fine il Concessionario ha depositato copia della Polizza XXXXXXXXXXXXXXXXXX n. XXXXXXXXXXXX e relativa quietanza valida fino al XX/XX/XXXX;
- Polizza assicurativa stipulata in nome e per conto dell'Ente gestore con espressa rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'Ente, a garanzia del fabbricato contro i rischi derivanti da incendio, scoppio e fulmine, eventi atmosferici e atti vandalici per il valore dei beni stabilito in € 2.000.000,00 (due milioni/00). Se la Polizza non avrà durata pari al periodo della concessione, al momento della scadenza annuale della Polizza, dovrà essere presentato all'Ente concedente copia della quietanza di pagamento per il periodo successivo, avendo cura da parte del concessionario di garantire sempre la copertura assicurativa pena la revoca della concessione. A tal fine il Concessionario ha depositato copia della Polizza XXXXXXXXXXXXXXXXXX n. XXXXXXXXXXXX e relativa quietanza valida fino al XX/XX/XXXX.

### **.Art. -12. Divieti.**

E' fatto divieto assoluto al concessionario di sub-concedere a terzi l'uso e/o il godimento anche parziale, sotto qualsiasi forma, del bene concesso in uso pena la revoca immediata della concessione.

Solo in casi particolari, può essere autorizzato da parte dell'ente concedente l'utilizzo del bene o di porzione di esso sviluppando forme di coinvolgimento e collaborazione con soggetti terzi purché ciò sia finalizzato al migliore soddisfacimento dell'interesse pubblico, come previsto dall'art. 40 comma 5 DPGR 61/R del 2005.-----

E' altresì fatto divieto assoluto al concessionario di consentire servitù di qualsiasi genere e natura sul bene oggetto di concessione.-----

### **.Art. 13. - Revoca della concessione.**

La concessione potrà essere revocata quando, a seguito di verifica:-----

- i beni in concessione siano utilizzati in difformità dal vincolo di destinazione e delle finalità per il quale è stato concesso, o il concessionario ne faccia un uso non conforme al progetto di gestione di aggiudicazione.-
- non siano stati effettuati le opere e gli interventi previsti nel progetto di utilizzazione e valorizzazione; -----
- il concessionario moroso non provveda al pagamento del canone dovuto nonostante apposito sollecito;---
- il concessionario abbia sub-concesso in tutto od in parte, stabilmente o temporaneamente a terzi i beni concessi ad eccezione dei casi disciplinati dall'art. 40 comma 5 del DPGR 61/R del 2005;-----
- qualora vengano a mancare per il concessionario le condizioni per le quali è stata rilasciata la concessione in fase di aggiudicazione tra cui essere in regola con la normativa assistenziale e previdenziale nel periodo della durata della concessione;-----
- qualora il concessionario non presenti o presenti in ritardo per due anni consecutivi, rispetto ai tempi indicati nel presente atto, la relazione "consuntiva" dell'attività dell'anno precedente e la

relazione “preventiva” delle attività dell’annualità in corso. -----

- qualora il concessionario non abbia ottemperato a quanto stabilito nel presente disciplinare in termini di cauzioni e copertura assicurativa; ----
- qualora il concessionario non rispetti quanto previsto all’art. 5. Obblighi del Concessionario del presente atto.
- qualora il concessionario sia responsabile di atti illegittimi nei confronti del Patrimonio Agricolo Forestale Regionale in gestione all'Ente Concedente.

La revoca della concessione sarà comunicata all’interessato con lettera raccomandata AR o PEC. La comunicazione può contenere anche l’invito a cessare le cause che possono determinare la revoca della concessione o ad eseguire specifici atti entro un termine predeterminato; al concessionario è assegnato un termine di 30 giorni per inviare le proprie controdeduzioni (art. 49 comma 2, D.P.R.G n. 61/R del 2005).

L’ente concedente inoltre, per sopravvenuto interesse pubblico sul/i bene/i, debitamente motivato, ha la facoltà di revocare in qualsiasi tempo la concessione mediante raccomandata A.R., con preavviso di mesi 6 (sei) senza che per tale fatto il concessionario possa avanzare pretese per danni, indennizzi o rimborsi. E’ data facoltà al concessionario di rinunciare alla concessione prima della data di scadenza tramite raccomandata A.R o PEC.-----

#### **.Art. 14. - Rinuncia.**

.Il concessionario potrà rinunciare anticipatamente alla concessione con obbligo di comunicazione scritta A. R. o PEC da inviarsi all’ente concedente almeno 6 mesi prima della data di rilascio dei beni fermo restando che il Concessionario deve provvedere a saldare tutte le pendenze legate alla concessione dei beni, pena la rivalsa dell’Ente concedente sulla cauzione di cui all’art. 10.

#### **.Art. 15. - Domicilio del Concessionario.**

A tutti gli effetti del presente atto, anche processuali, di cognizione e di esecuzione, il Concessionario elegge domicilio legale presso l’Unione Montana dei Comuni del Mugello.-----

#### **Art. 16 – Foro competente.**

Per le eventuali controversie derivanti dal presente atto è competente, in via esclusiva il Foro di Firenze.

**Art. 17 – Spese.**

Tutte le spese derivanti dal presente atto, nessuna esclusa, sono completamente a carico del Concessionario, comprese le spese di registrazione del presente atto presso la competente Agenzia delle Entrate (art. 5 comma 2 tariffa parte I DPR 131/1986).

**Art. 18 – Norme di rinvio.**

Per l'osservanza di tutte le obbligazioni assunte, il concessionario obbliga se stesso in ogni più ampia forma di legge .-----

Per quanto non previsto nel presente atto, le parti fanno espresso riferimento alla L.R. 77/04 ed al relativo regolamento di attuazione di cui alla D.P.G.R 23/11/2005 n. 61/R nonché alle disposizioni di legge vigenti, agli usi e alle consuetudini.----

**Art. 19 – Disposizioni finali.**

Sono parte integrante del presente atto:

- lo stato di consistenza dei beni, completo di planimetrie, sottoscritto dalle parti
- ALLEGATO N.....piano di coltura della tartufaia
- ALLEGATO N.....progetto di utilizzazione e valorizzazione
- ALLEGATO N.....assicurazione RC
- ALLEGATO N.....assicurazione sui beni
- ALLEGATO N.....cauzione

Previa lettura di quanto precede le parti si sottoscrivono in segno di conferma ed integrale accettazione.-----

Luogo .....

Data .....

Il Concedente

Il Concessionario